

Civile Sent. Sez. 2 Num. 11158 Anno 2016

Presidente: BIANCHINI BRUNO

Relatore: GIUSTI ALBERTO

Data pubblicazione: 30/05/2016

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

SIST Rubens, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Giorgio Pegolo, con domicilio eletto nello studio dell'Avv. Enrico De Crescenzo in Roma, via degli Scipioni, n. 157;

- ricorrente -

contro

SIST Giangrazio, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Alessandro Tauro e Giorgio De Arcangelis, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Monte Zebio, n. 9;

- controricorrente -



avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 576/10 in data 10 dicembre 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi l'Avv. Alessandra Scarnati, per delega dell'Avv. Giorgio Pegolo, e l'Avv. Giorgio De Arcangelis;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Rosario Giovanni Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.

*Ritenuto in fatto*

1. - Con atto di citazione notificato il 19 aprile 2002, Giangrazio Sist conveniva Rubens Sist davanti al Tribunale di Pordenone, chiedendo che fosse dichiarata costituita per usucapione una servitù di passaggio sui fondi catastalmente censiti al Comune di Porcia, foglio 31, mappali 2 e 29 (quest'ultimo in seguito frazionato nei mapp. 29 e 343), di proprietà di Rubens Sist, per l'utilità dei terreni siti sempre in Comune di Porcia, foglio 29, mappali 128 e 173, di proprietà di esso Giangrazio Sist.

L'attore esponeva che era proprietario del fondo servito dal passaggio de quo dal 29 dicembre 1997 e che dai primi mesi dell'anno 2000 Rubens Sist aveva impedito l'accesso al suo terreno per mezzo di una recinzione, dopo avere iniziato i lavori per la costruzione di un immobile ad uso abitativo.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'An'.



Si costituiva il convenuto, resistendo.

Il Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 208/06, accoglieva la domanda, dichiarava costituita per intervenuta usucapione la suddetta servitù di passaggio per una lunghezza di non meno di metri 4 con accesso da via di Prata del Comune di Porcia, stabilendo che l'accesso era limitato all'uso pedonale e con soli mezzi agricoli per lo svolgimento della relativa attività, e disponeva che Rubens Sist poteva mantenere chiuso il cancello automatico di accesso alla sua proprietà, consegnando all'attore il relativo telecomando.

2. - La Corte d'appello di Trieste, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 10 dicembre 2010, ha rigettato il gravame di Rubens Sist.

La Corte di Trieste ha evidenziato che:

- la rinuncia al diritto di servitù di passaggio di cui alla missiva del 29 ottobre 1997 effettuata dal precedente proprietario del terreno (l'Istituto per il sostentamento del clero della Diocesi di Concordia - Pordenone), poi acquistato da Giangrazio Sist, non è opponibile a quest'ultimo, in mancanza di comunicazione o conoscenza, né essendo fornita prova della relativa trascrizione;
- Giangrazio Sist ha acquistato per usucapione la servitù di passaggio unendo al proprio possesso quello del suo dante causa, ex art. 1146, secondo comma, cod. civ.;

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.



- il decorso del periodo di possesso ultraventennale è stato confermato dalle molte testimonianze assunte;
- la teste Rita Piccin (che ha dichiarato di avere coltivato il fondo dominante dal 1970 al 1992 e di avere sempre utilizzato il passaggio in questione) è da considerare attendibile: la sua deposizione non è affatto contraddittoria e ha trovato conferma in quella degli altri testi assunti.

3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Trieste Rubens Sist ha proposto ricorso, articolandolo su tre motivi.

Giangrazio Sist ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell'udienza.

*Considerato in diritto*

1. - Con il primo motivo Rubens Sist deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1146, secondo comma, e 2697 cod. civ., lamentando che la Corte territoriale abbia accolto la domanda di usucapione avanzata da Giangrazio Sist ai sensi dell'art. 1146, secondo comma, cod. civ., senza che fossero stati dedotti e dimostrati i presupposti per l'applicazione di tale ultima disposizione. In particolare, ad avviso del ricorrente, il titolo di acquisto di controparte non sarebbe stato idoneo a trasferire il diritto oggetto del possesso, come imposto, invece, dall'art. 1146, secondo comma, cod. civ., poi-

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



ché esso non conteneva menzione alcuna della servitù reclamata. Inoltre, ad avviso del ricorrente, non sarebbe stata dimostrata l'attualità dell'esercizio del diritto di passaggio ad opera di Giangrazio Sist; infatti, l'accertamento svolto sulla base delle deduzioni di parte avrebbe avuto ad oggetto esclusivamente il possesso precedente all'acquisto del terreno presunto dominante da parte di Giangrazio Sist.

1.1. - La doglianza è infondata.

In ordine al primo profilo, si osserva che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, l'accessione del possesso della servitù, ai sensi dell'art. 1146, secondo comma, cod. civ., si verifica, a favore del successore a titolo particolare nella proprietà del fondo dominante, anche in difetto di espressa menzione della servitù nel titolo traslativo della proprietà del fondo dominante e pure in mancanza di un diritto di servitù già costituito a favore del dante causa (Cass., Sez. II, 23 luglio 2008, n. 20287; Cass., Sez. II; 5 novembre 2012, n. 18909).

Per ciò che concerne la dimostrazione del possesso e dell'usucapione in favore di Giangrazio Sist, non è pertinente la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ.: posto che una tale violazione è configurabile soltanto qualora il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne ri-

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



sulta gravata, mentre qui la censura riguarda la valutazione delle prove raccolte (cfr. Cass., Sez. III, 17 giugno 2013, n. 15107). Nel caso in questione, infatti, Rubens Sist ha contestato la circostanza che la Corte d'appello di Trieste abbia ritenuto dimostrata l'esistenza del possesso di Giangrazio Sist alla luce delle prove agli atti, e non l'erronea applicazione delle regole sul riparto dell'onere della prova. Se ne ricava che egli si è doluto, in concreto, del fatto che la Corte territoriale non abbia spiegato in maniera adeguata le ragioni per cui, sulla base delle dette prove, ha deciso che l'esercizio della servitù di passaggio ad opera di Giangrazio Sist fosse stato accertato. Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che Giangrazio Sist abbia acquistato per usucapione la servitù "unendo al proprio possesso quello del suo dante causa (*accessio possessionis*) ex art. 1146, secondo comma, cod. civ.", rilevando che "il prescritto periodo ultravennale è stato provato dalle plurime deposizioni testimoniali che hanno confermato la sussistenza dell'*animus* e del *corpus* nei proprietari del fondo dominante, da tempo immemorabile". A fronte di tale motivata conclusione, Rubens Sist si limita a denunciare la violazione del secondo comma dell'art. 1146 cod. civ., ma propone in realtà una censura astratta, perché omette di riportare il contenuto delle deposizioni e così non consente di valutare se il giudice del merito abbia applicato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



l'*accessio possessionis* in un caso nel quale l'avente causa non ha esercitato un possesso attuale.

2. - Con il secondo motivo Rubens Sist lamenta la violazione degli articoli 1165 e 2937 cod. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione, lamentando che la Corte di Trieste abbia ritenuto ininfluyente ai fini della soluzione delle controversia l'esistenza della dichiarazione di rinuncia al diritto di passaggio sul fondo di cui al mapp. 343, espressa nella comunicazione del 29 ottobre 1997.

2.1. - Il motivo è fondato.

La Corte di Trieste ha dato atto dell'esistenza tra le produzioni documentali di una rinuncia al diritto di servitù di passaggio esplicitata per iscritto, con la missiva del 29 ottobre 1997, dal precedente proprietario del terreno (l'Istituto per il sostentamento del clero della Diocesi di Concordia - Pordenone), dante causa di Giangrazio Sist.

Ma la Corte d'appello ha ritenuto detta rinuncia non opponibile al nuovo acquirente, l'attore Giangrazio Sist, in mancanza di comunicazione o conoscenza, né essendo stata fornita prova della relativa trascrizione.

La statuizione di inopponibilità è erronea.

Infatti, la rinuncia per iscritto all'usucapione della servitù di passaggio fatta dal proprietario del fondo dominante - che, dopo avere esercitato il possesso ultraventennale



della servitù, esprima al proprietario del fondo servente la volontà di non avvalersi della causa di acquisto del diritto reale minore a titolo originario maturata a favore del proprio fondo - rileva di per sé, non potendo la sua efficacia negoziale essere fatta dipendere né dall'avvenuta comunicazione al successivo acquirente (che ancora non c'era: la rinuncia al diritto di passaggio proveniva infatti dall'allora legittimo proprietario del fondo dominante a vantaggio del quale era maturata l'usucapione per effetto del possesso ultraventennale, prima che questi alienasse il terreno a Giangrazio Sist), né dall'osservanza dell'onere della trascrizione (non potendo evidentemente esigersi una trascrizione della rinuncia quando mancava la trascrizione dello stesso atto di acquisto della servitù, non essendo stata la relativa usucapione ancora giudizialmente accertata).

3. - Per effetto dell'accoglimento del secondo motivo resta assorbito l'esame del terzo motivo, con cui Rubens Sist contesta la violazione dell'art. 112 cod. civ., nonché l'omessa e insufficiente motivazione circa la condanna alla consegna delle chiavi, non richiesta dall'attore.

4. - La sentenza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta.

La causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M' or 'M.'.





Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile, il 13 maggio 2016.